



LEGATO "B" ALL'ATTO N. 5720 DI RACCOLTA STATUTO

TITOLO I — DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita la Cooperativa denominata “**C.T.H. – CENTRO TUTELA HANDICAP-
PATI POSILLIPO - COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.**”.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro comune e l'istituzione o soppressione di sedi seconda straordinaria, con le maggioranze previste per tale assemblea.

Potranno, con delibera dell'Organo amministrativo, essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II – SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 – Oggetto sociale

La cooperativa, senza finalità speculative, si ispira a principi di solidarietà umana e ha come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi definiti dall'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381.

La cooperativa, retta da principi mutualistici, in particolare provvede:

a) all'allestimento ed alla gestione di centri per l'assistenza, la riabilitazione, la riedu-

cazione ed il reinserimento nella vita sociale di handicappati psichici;

b) a qualsiasi altra attività od iniziativa diretta all'assistenza, alla rieducazione, al reinserimento nella vita sociale ed alla tutela degli interessi, anche morali, degli handicappati psichici;

c) alla formazione di personale qualificato per le dette attività.

La cooperativa può svolgere tali attività anche per conto di enti pubblici, statali, regionali, comunali, parastatali ed assistenziali in genere; essa può aderire ad associazioni, cooperative, consorzi, organizzazioni non governative e, in genere, gruppi organizzati, aventi scopo affine e/o complementare al proprio.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; può, per i medesimi fini, ricorrere a qualsiasi forma di credito con banche, istituti di credito, società e privati, concedendo tutte le garanzie richieste sia reali che personali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La società potrà emettere strumenti finanziari secondo la modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III – SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991 secondo le effettive necessità della cooperativa attenendosi alle mansioni attribuite in funzione dell'organizzazione aziendale; in relazione alle mansioni svolte, essi dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 – Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art.2527,

comma 3, del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel consiglio di amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV – IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, essendo in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, il proprio indirizzo PEC (se ne è fornito) o altro indirizzo e-mail o telefonico per le ulteriori comunicazioni per le quali non sia obbligatoria la raccomandata o la PEC;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 33 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e il codice fiscale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La ripartizione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra di essi in merito ai loro diritti nei confronti della cooperativa. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi del sodalizio; a ciascun socio è riconosciuto il diritto di candidarsi a qualsiasi carica nell'ambito degli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del libro dei soci ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera Raccomandata o a mezzo pec.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 – Recesso del socio

Oltre nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata, anche a mano, o a mezzo pec. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta

giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia in grado più di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare ai soci un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) assemblee consecutive;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 33 e seguenti., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 – Delibere di recesso e di esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.. Le

controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 33 e seguenti del presente statuto.

Art. 13 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi non hanno diritto né al rimborso della quota di capitale conferito né dell'eventuale sovrapprezzo pagato.

Art. 14 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non hanno diritto di ottenere né il rimborso delle quote conferite né dell'eventuale sovrapprezzo pagato. Essi, invece, hanno diritto a subentrare nel rapporto sociale, nominando un rappresentante comune.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice civile.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di subentro, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli avvenimenti diritto.

Art. 15 – Responsabilità dei soci cessati

Il valore delle quote relative ai soci receduti, esclusi o deceduti, sarà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lett. b), c), d) e g), sono tenuti al risarcimento dei danni cagionati.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 – Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni, non rappresentate da titoli, di valore nominale minimo pari ad euro 26 (ventisei) e, non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00);

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote e del sovrapprezzo non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale riserva sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;

6) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti alle persone al cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Qualora ricorrano i requisiti di legge, la relazione del Consiglio di Amministrazione

può essere omessa.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale in misura non inferiore al 30 per cento;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) la quota di utili restanti deve essere destinata a fini mutualistici e, pertanto, va accantonata in apposita riserva indisponibile; è espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Organismi del Terzo Settore (ETS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- 4) gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – ORGANI SOCIALI

Art. 18 – Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile (si deve nominare l'organo di controllo contabile)

Art. 19 – Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. , anche a mano, io a mezzo PEC, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal consiglio di amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 – Funzioni dell'assemblea L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato del controllo contabile;
- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere ai sindaci ed al Revisore Contabile;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'assemblea, inoltre, è convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero sia a questa richiesta per iscritto da un quinto dei soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 21 – Costituzione e quorum deliberativo

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e dall'Organo amministrativo;

b) tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;

c) tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;

d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del Codice civile, il Consiglio di amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti tutti i punti di cui all'art. 20 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A.R., anche a mano, o pec, e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere mediante raccomandata A/R, anche a mano, o pec alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissata per l'assemblea, comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 22 – Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso.

Art. 23 – Voto

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 5 altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice civile.

Art. 24 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 – Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, se questi non è nominato dalla assemblea; lo stesso ha facoltà di nominare un vice presidente ed un tesoriere.

Art. 26 – Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2 del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, ha facoltà di acquistare, vendere e comunque alienare, permutare mobili ed immobili; costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive di qualsiasi specie ed altri diritti reali, oneri reali e precari; chiedere concessioni edilizie ed, al fine del rilascio delle concessioni stesse, stipulare convenzioni ed assumere obbligazioni con le modalità e le garanzie stabilite dai comuni; stipulare contratti di locazione e conduzione, anche ultranovennali, di appalto, di assicurazione, di forniture di servizi; stipulare polizze di assicurazione per qualunque rischio o per qualsiasi ammontare; stipulare convenzioni con enti pubblici, statali, regionali, comunali, parastatali ed assistenziali in genere per l'attuazione degli scopi sociali e per quanto altro ad essi inerente o connesso;

assumere obbligazioni anche cambiarie; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, riduzioni, restrizioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e privilegi, trascrizioni ed annotamenti ipotecari, anche senza pagamento di somme; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari ed automobilistici da responsabilità; fare cessioni di credito; prestare fidejussioni ed avalli; contrarre finan-

ziamenti e mutui anche fondiari con o senza garanzia ipotecaria e privilegi generali e speciali e con qualsiasi modalità e patto; fare qualsiasi operazione bancaria;

tra cui quelle di conto corrente con prelievi senza limitazione alcuna e cambiarie sia dirette che di sconto; assumere e licenziare personale, nominare direttori tecnici;

pagare somme per qualsiasi titolo o causa ottenendo quietanza; riscuotere somme, mandati di pagamento e quanto altro dovuto alla società a qualsiasi titolo, rilasciando valide e liberatorie quietanze; fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, le tesorerie, le banche, gli istituti di credito, presso gli uffici delle poste e telegrafi, dei telefoni, delle compagnie radio diffusioni, delle compagnie di trasporto (ferroviarie, marittime, aeree etc), delle Dogane e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; ritirare o svincolare merci, lettere, pacchi o colli ferroviari e postali anche raccomandati assicurati, vaglia postali e telegrafici; transigere o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; aderire ad associazioni, cooperative, consorzi, ONG, ed altri gruppi organizzati, aventi scopo comune, affine o complementare con quello della cooperativa.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e quindi non limita i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27 – Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi telecomunicazione, in questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 28 – Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.

Art. 29 – Compensi agli amministratori

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo non compete alcun compenso, essendo espressamente pattuita la gratuità della prestazione.

Art. 30 – Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di inadempimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Art. 31 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Le retribuzioni annue dei sindaci sono determinate dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita il controllo legale e, solo se obbligatoriamente previsto dalla legge o deliberato dall'assemblea, anche il controllo contabile ed è quindi, solo in questo secondo caso, integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

"Art. 32 – Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore Unico avente i requisiti di legge; qualora sia obbligatoriamente previsto per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato dal Collegio Sindacale.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 33 – Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 - Arbitri e procedimenti Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

c) Gli arbitri sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. n.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta sola nel caso di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui si necessita disporre una CTU o in ogni caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 – Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36 – Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 – Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le norme previste dalla legge per le cooperative alla cui normativa è sottoposta la società.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli

stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 39 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
4. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 40 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato Massimo Cante

" Maurizio Savio - segue sigillo -